CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE “F. FORMIA” E DELLE RELATIVE PERTINENZE.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Costituisce oggetto del presente affidamento la gestione in concessione a titolo gratuito del campo da calcio di proprietà comunale "F. Formia", ubicato in Strada Provinciale per Mazzè snc, costituito da:
    a. n. 1 campo calcio "Francesco Formia" con annessi spogliatoi, locali segreteria, depositi;
    b. n. 1 campo di allenamento con annessi spogliatoi e depositi;
    c. aree di accesso ed aree verdi annesse;

   come risultanti dalla planimetria allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il patrimonio comunale che viene dato in concessione con il presente atto è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici ed attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nell'apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio con la parte interessata.
3. Il presente capitolato disciplina tutte le operazioni amministrative e tecniche inerenti la gestione.
4. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dal gestore deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
5. Il gestore, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
7. Il gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
8. I poteri di gestione non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti.
9. È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto del presente capitolato, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, previo consenso dell'Amministrazione comunale.
10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento è relativo al periodo dal 1/9/2025 al 31/8/2030. Al termine del predetto periodo, il gestore dovrà rilasciare l'impianto e tutti gli immobili concessi in affidamento, liberi da persone e/o cose, entro la data di scadenza del presente contratto.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto gestore, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 3 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Considerata la tipologia di gestione, con preponderante utilizzo del volontariato, si stabilisce che la cessazione anticipata dell'affidamento, oltre che per volontà consensuale, può avvenire:
    a) per volontà unilaterale dell'Amministrazione comunale per sopraggiunti motivi di pubblico interesse; in questo caso la volontà di cessazione anticipata deve essere comunicata al soggetto gestore almeno tre mesi prima;

b) per volontà unilaterale del concessionario, nel caso di oggettive difficoltà a proseguire nella gestione ottimale degli impianti; in questo caso la volontà di cessazione anticipata deve essere comunicata al Comune almeno tre mesi prima;

2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, nei seguenti casi:
   a) reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, risultanti da contestazionidell'Amministrazione Comunale;
   b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
   c) cessione dell'affidamento.
3. L'affidamento può essere revocato nei seguenti casi:
   a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
   b) per gravi motivi di ordine pubblico;
   c) per il venire meno della fiducia nei confronti del gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità del presente capitolato.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore:
   a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
   b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
   c) rilevante scadenza del decoro degli impianti sportivi avuti in concessione;
   d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
   e) chiusura ingiustificata del degli impianti sportivi o di sue parti rilevanti per più di 15 (quindici) giorni nel corso di un esercizio finanziario.
5. Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima.

ART. 4 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

1. L'affidamento della gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata del complesso sportivo avuto in concessione. Al gestore compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutti gli impianti e le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio, tra cui la sistemazione e la cura periodica del verde di pertinenza, oltre al taglio erba ed annaffiatura, nelle aree di propria pertinenza. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
2. L'affidamento comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nell'impianto.
3. Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.
4. Saranno a cura del gestore la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, di riscaldamento, di somministrazione acqua, ecc.).
5. Il gestore assume a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti; sono pertanto intestati a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti.

ART. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

1. Eventuali interventi migliorativi o di manutenzione straordinaria, comunque sempre previamente e appositamente deliberati dall'Ente, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva

di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il gestore può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere, in sua vece, alla loro realizzazione al fine di acquisirne la necessaria previa autorizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, ove consentito dalle disposizioni di legge all'epoca vigenti, di valutare l'offerta e di concedere eventualmente a tal fine un contributo per le spese. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale in caso di interventi migliorativi e/o straordinari realizzati dal gestore senza la necessaria preventiva e formale autorizzazione dell'Ente, rilasciata in forma scritta. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al gestore per l'eventuale interruzione delle attività.

2. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
3. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del gestore, risponde il concedente.
4. Nel corso di validità del contratto il gestore, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa autorizzazione scritta del concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del gestore.

ART. 6 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

1. L'ente si riserva annualmente di valutare l'eventuale erogazione di un contributo economico a favore del concessionario a parziale copertura delle spese sostenute da quest'ultimo.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE

1. Il gestore è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
2. Il gestore è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
3. Il gestore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell'attività, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortunio del gestore o di suoi dipendenti.
4. Il concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al gestore, ai suoi dipendenti e/o a soggetti terzi comunque presenti nell'impianto a qualsivoglia titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione o per qualsiasi altra causa.
5. Il gestore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale e in particolare di quello che deve essere qualificato e in possesso delle prescritte abilitazioni professionali e/o titoli riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni e/o dal sistema universitario e di quello che deve operare su parti impiantistiche (elettriche, termofluidiche, elettromeccaniche).
6. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo oggetto di concessione durante le manifestazioni e gli utilizzi autorizzati dalgestore.

7. Per tutta la durata del presente contratto, il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti affidati in concessione, ai sensi di tutte le normative vigenti in materia ed inerenti in particolare all'esercizio degli impianti sportivi.
8. A prescindere da eventuali conseguenze penali, il gestore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
9. L'amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del gestore, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione degli impianti sportivi affidati e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.
10. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
11. Il gestore, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, è tenuto a stipulare e a mantenere operative le seguenti polizze assicurative:
    - polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune) con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00;
    - polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori;
12. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune al momento della sottoscrizione di contratto. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore.
13. Il gestore deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
14. Il Comune di Mazzè, in qualità di proprietario, ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile patrimoniale su tutti gli impianti di proprietà comunale oggetto della presente concessione.

ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il gestore dovrà garantire:
    - la sorveglianza sul regolare utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
    - la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni organizzate dal gestore con presenza di pubblico;
    - il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
    - l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
    - l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie di competenza;
2. Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi oggetto di concessione, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. Il gestore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi per lo svolgimento delle attività inerenti la presente concessione, ove prescritte dalle vigenti norme. Resta inteso che alla risoluzione del contratto tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadranno

automaticamente e si intenderanno acquisite dal Comune che ne potrà disporre liberamente, senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

ART. 10 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo in modo corretto, con diligenza e buon senso. In particolare, detto impianto dovrà essere utilizzato prioritariamente per il gioco del calcio.
2. Nel caso il concessionario intenda utilizzare o fare utilizzare l'impianto sportivo per manifestazioni o attività non riconducibili al gioco del calcio, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'ente concedente.
3. L'organizzazione di eventi sportivi, quali tornei, incontri, ecc., è demandata in via esclusiva al concessionario o ad Associazioni sportive da questo espressamente autorizzate.
4. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale; di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 1,00 alle 8,00. L'amministrazione potrà concedere deroghe in caso di manifestazioni organizzate dal gestore. Il calendario e l'orario di apertura devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico; le prenotazioni dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore con la massima cura e trasparenza.
5. Il gestore risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.
6. **Il gestore deve consentire l'effettuazione delle operazioni dei mezzi di emergenza (elisoccorso) che prevedono l'utilizzazione delle aree oggetto del presente capitolato.**
7. **In particolare, al fine di consentire l'utilizzo del campo da calcio principale (come individuato nella planimetria allegata) per l'atterraggio di mezzi di emergenza (elisoccorso), il gestore si impegna a mantenere la superficie dello stesso e la relativa area di accesso sgombra da attrezzature o oggetti che possano in qualsiasi modo interferire con le suddette operazioni.**

ART. 11 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. La sorveglianza e la custodia dell'intero complesso sono a carico del gestore durante le attività dallo stesso ammesse ovvero autorizzate; della mancata o carente sorveglianza in questi casi e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il gestore.

ART. 12 - TARIFFE

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi è soggetto al pagamento di tariffe fissate dal gestore.
2. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al gestore.
3. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone al gestore un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
2. Le scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del gestore possono essere visionate a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore è tenuto a rilasciare regolare quietanza per ogni tipologia di incasso derivante dalle attività oggetto della presente concessione, nel rispetto delle normative vigenti.
4. A fini notiziali, di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, entro il mese di giugno, il gestore presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare
5. Il rendiconto deve essere accompagnato da una sintetica relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.
6. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del gestore. Il Concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 14 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'atto di riconsegna al concedente dell'impianto sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato, ogni danno accertato comporta per il gestore l'obbligo del risarcimento dello stesso.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento per cause non imputabili al Gestore, l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, per il caso di addizioni o migliorie, potrà procedere, in alternativa alla rimozione, ad eventuali compensazioni, rimborsi o conguagli. A tal fine potrà essere valutato il valore delle opere eseguite dal gestore in ottemperanza a quanto stabilito con il presente contratto di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
5. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità sono assunti dalla Giunta Comunale.
6. Gli atti di cui al comma precedente sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo nei termini e con le procedure di legge.

ART. 15 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive, viene disposto che:
   a) l'utente che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
   b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del gestore.
2. Sono altresì a carico del gestore tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso alparticolare tipo di affidamento della gestione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Ivrea.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per tutti i rapporti di cui al presente contratto, il gestore dichiara di eleggere domicilio presso la sede municipale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di procedere all'affidamento oggetto del presente capitolato. Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare:
   - il Titolare del trattamento: protocollo@comune.mazze.to.it o posta elettronica certificata comune.mazze@postecert.it;
   - il DPO;
2. Il Comune di Mazzè ha designato Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) la ASMEL Associazione, con sede in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (VA). Referente individuato nella persona dell'ing. Salvatore Minucci (servizio.dpo@asmel.eu; dpo.asmel@asmepec.it).
3. L'informativa completa è disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale ed alle restanti norme vigenti in materia.